

AMMINISTRAZIONE FEDERALE
DELLE CONTRIBUTZIONI
Divisione principale
imposta federale diretta

Berna, 6 maggio 1985

Alle amministrazioni cantonali
dell'imposta federale diretta

Circolare n. 8

Liquidazione e cancellazione di società di capitali e di società cooperative; fine dell'obbligo fiscale

L'Ufficio federale del registro di commercio era finora dell'opinione che non spettava all'autorità del registro esaminare se, in un procedimento di liquidazione, fossero state rispettate le disposizioni di legge quando la liquidazione di una persona giuridica del CO viene notificata come terminata per l'iscrizione nel registro di commercio. Da un nuovo esame risulta che questa prassi delle cosiddette "liquidazioni tacite" adottata da una maggioranza di uffici del registro, non viene più mantenuta. Con la circolare del 25 gennaio 1984, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi invitato le autorità cantonali di vigilanza sul registro di commercio a sorvegliare l'adempimento delle disposizioni di legge sulla liquidazione, in particolare le prescrizioni vincolanti formulate a riguardo della pubblica diffida ai creditori e della scadenza del periodo di attesa di un anno (art. 745 CO). Solo dopo la liquidazione eseguita secondo le disposizioni, i liquidatori possono e devono richiedere la cancellazione. I liquidatori devono pertanto comprovare in tutti i casi che la diffida ai creditori è stata pubblicata per la terza volta nel FUSC e che è trascorso il periodo di attesa di un anno.

Dal punto di vista fiscale si deve ritenere che le società di capitali e le società cooperative che sono in liquidazione devono l'imposta fino al giorno in cui termina la liquidazione (art. 12 cpv. 1 nonché art. 53 cpv. 1 DIFD). In osservanza delle disposizioni di diritto commerciale, la liquidazione è terminata quando sono state eseguite tutte le pratiche fondamentali di liquidazione, ossia quando sono stati ultimati gli affari in corso, realizzati gli attivi, adempiti gli obblighi e ripartiti eventuali avanzi. Le imposte scadono al momento della proposta di cancellazione dal registro di commercio (art. 114 cpv. 3 DIFD).

Per le persone giuridiche in liquidazione l'imposta ordinaria è prelevata per il tempo fino alla data della corretta domanda di cancellazione dal registro di commercio. Con il versamento o la prestazione di garanzia dell'imposta può essere impartita l'approvazione della cancellazione dal registro di commercio (art. 122 DIFD).

Secondo quanto abbiamo rilevato, anche presso le autorità fiscali la prassi non era finora uniforme. Vi invitiamo ad attenervi alle direttive contenute nella presente.

Il capo della divisione principale

Jung